

- Programmazione delle ferie da parte del personale

Il personale ha la facoltà, entro il 15° giorno del mese precedente a quello di attivazione del nuovo turno, di inoltrare il proprio piano ferie e le "desiderate di utilizzazione" per i giorni che verranno programmati dal nuovo turno. Restano in vigore tutti gli accordi territoriali fra Azienda-OO.SS/RSU riguardanti modalità di prenotazione ferie e di gestione ferie estive con relativi periodi abbinati. Resta inteso che ogni assenza pianificata, ai fini dell'orario settimanale, viene contabilizzata in 7^h12^m.

2.3 Rimangono validi i periodi di ferie già programmati per estate 2011, festività Natale 2011, Capodanno e Pasqua 2012 .

2.4 Resta inteso che l'Azienda consegnerà, al singolo lavoratore, il frontespizio riepilogativo individuale mensile e trimestrale relativi alle prestazioni programmate.

Per quanto non citato dal presente verbale d'intesa si fa riferimento al CCNL e agli accordi in essere.

3. Scadenze

Entro il prossimo 15 luglio e comunque quando le OOSS rilevassero evidenti criticità difformi rispetto a quanto concordato, le parti procederanno ad una verifica, allo scopo di introdurre le eventuali modifiche necessarie in tempo utile per la loro adozione nel corso della procedura negoziale preliminare al cambio orario annuale di RFI dell'11 dicembre 2011, nonché a sanare eventuali disomogeneità.

Entro il cambio turno di dicembre l'Azienda garantirà il completo funzionamento del sito (web client) ed inoltre distribuirà il supporto tecnologico al personale interessato.

Entro il mese di Gennaio 2012 le parti procederanno ad una ulteriore verifica congiunta e nell'occasione, saranno valutate le opportunità correlate alla programmazione di turni di durata diversa e/o diversamente articolati.

Marco Papani

FILT CGIL *[Signature]*
UILT *[Signature]*
UILT *[Signature]*
FAST *[Signature]*
FIT CISL *[Signature]*

Addì, 20 maggio 2011 in Roma,

tra

FS S.p.A., Trenitalia S.p.A.

E

le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Trasporti, Fast-Ferrovie

premessso che

- Trenitalia ha manifestato da tempo la necessità di programmare la gestione del personale in maniera individuale anziché collettiva;
- dallo scorso mese di Ottobre 2010 si è avviata una prima fase relativa alla programmazione dei servizi del PDM e del PDB impiegato ai treni FR e FA della DPNI, di cui ai verbali di incontro del 11 ottobre 2010, 28 ottobre 2010, 24 novembre 2010 e 8 febbraio 2011 che fanno parte integrante del presente accordo;
- dallo scorso mese di febbraio 2011 è altresì in atto una ulteriore fase relativa alla programmazione dei servizi del PDM e del PDB della Direzione Regionale Sardegna, successivamente oggetto di specifico accordo a livello decentrato del 29 marzo 2011;
- dall'esperienza delle due fasi sopra descritte Trenitalia ritiene che, allo stato, il livello di implementazione di IVU consente la programmazione dei periodi di lavoro, dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali a 90 giorni a rotazione per i servizi FR e FA, nonché per i servizi della Divisione Trasporto Regionale.

preso atto che

- con decorrenza 12 giugno 2011 entra in vigore l'offerta commerciale di Trenitalia relativa all'orario estivo;
- in previsione di detta scadenza, le parti devono attivare in tempo utile la specifica procedura negoziale per la programmazione dei relativi turni di servizio di PDM e PDB secondo quanto previsto dal punto 2.8 dell'art. 14 del vigente Contratto Aziendale di Gruppo FS;
- per effetto dell'allegato 1 all'accordo sull'equipaggio treno del 15 maggio 2009, sono state introdotte, nell'ambito del Contratto Aziendale di Gruppo FS, specifiche norme sull'orario di lavoro del PDM utilizzato in regime di un solo agente addetto alla condotta in determinate tipologie di servizio della DPNI e della DPR di Trenitalia;

si conviene quanto segue:

Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio decorrenza 12/6/2011

- 1.1 Per la Divisione Cargo e per la DPNI limitatamente ai servizi FB e SB, è confermata la procedura negoziale di cui all'articolo 14.2.8 del vigente CCNL di Gruppo FS;
- 1.2 Per la Divisione Passeggeri Regionale e per la DPNI servizi FRe FA, la fase di contrattazione nazionale di cui al medesimo articolo 14.2.8 è assorbita, per i soli turni decorrenza 12/6/2011, dalla corrispondente fase informativa della citata procedura negoziale;
- 1.3 Per i turni relativi alla produzione di cui al precedente punto 1.2, a livello di Unità Produttiva delle Divisioni interessate; ovvero, se richiesto livello nazionale, l'Azienda procede, di norma con cadenza

trimestrale, ad una fase informativa di report utile a poter verificare l'andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell'utilizzazione del personale.

2. Condizioni per la programmazione dei turni di servizio con IVU

2.1 Sono confermate le previsioni contrattuali circa il posizionamento del Riposo Settimanale

2.2 Al fine di ripartire equanimente il riposo settimanale, i carichi di lavoro e la conseguente retribuzione accessoria del PdM/PdB sono di seguito individuati i parametri di riferimento i cui valori, su base trimestrale ed a parità di giornate di lavoro effettivamente svolte, dovranno allinearsi:

- Lavoro

Fermo restando quanto previsto dall'art.22 punto 2.5 CCNL, l'allineamento del lavoro dovrà essere realizzato su base trimestrale, fermo restando il valore minimo e massimo assoluto ammessi dal CCNL. In coerenza con le logiche richiamate al primo capoverso del punto 2.2, lo svolgimento dei successivi cicli rotazionali sarà realizzato con le opportune compensazioni.

- Lavoro notturno

Fermo restando il limite contrattualmente previsto, le prestazioni notturne saranno distribuite tra il personale ai treni prevedendo il massimo scostamento rispetto al valore medio, caratterizzante l'impianto di appartenenza, nella misura massima del +/- 10% su base trimestrale.

- Ore di condotta e scorta

Fermo restando il limite contrattualmente previsto, dovrà essere assicurata la programmazione delle ore di condotta e scorta per tutto il personale ai treni distribuita entro il +/- 10% di scostamento massimo del valore medio dell'impianto di appartenenza su base trimestrale.

- Prestazioni di traghettamento e/o di riserva

Nei turni di servizio potranno essere previste, per ogni agente, e per ogni mese solare, un numero massimo di 6 giornate composte esclusivamente di Traghettamento o Riserva, equamente distribuiti nell'arco della valenza del turno.

- Riposo settimanale

In fase di programmazione sarà garantita l'equa ripartizione dei riposi settimanali, assicurando, inoltre, su base annua, escludendo il periodo turnificato delle ferie estive, il godimento di un numero minimo di riposi settimanali la cui durata comprenda il sabato e la domenica articolati tra Divisioni come di seguito indicato:

- DPNI FR e FA 12
- DPR 14

- Periodi di disponibilità

- La durata dei riposi settimanali afferenti le giornate di disponibilità non potrà essere inferiore a 58 ore,
- I periodi di disponibilità dovranno essere preferibilmente programmati da RS a RS,
- in alternativa al punto precedente, le giornate di disponibilità dovranno essere due e posizionate in precedenza al RS:
- Le giornate di disponibilità non potranno essere in numero maggiore di 6 procapite su base mensile;
- Nel caso di mancata utilizzazione nella giornata di disponibilità afferente il riposo, tale giorno potrà essere considerato parte integrante del riposo settimanale solo se il personale verrà adeguatamente informato con un anticipo di almeno 48 ore

Rovero